

DANEO, *relatore*. Si presenta qui la prima raccomandazione al ministro.

Fra tante, e non tutte logiche, novità sostanziali alle quali la Commissione, per minor male e a mo' di esperimento, si rassegna per le ragioni espresse dal collega Abignente, ve ne è una che pecca molto di oscurità nella dicitura e deve esser chiarita da disposizioni regolamentari, affinché non le venga data una portata assolutamente assurda e contraria per certo alle intenzioni anche del Senato che la accolse.

Nell'articolo 5 del quale discutiamo, si scrive: «tranne i funzionari delle ferrovie che continueranno nel loro ufficio, gli altri funzionari con l'atto di nomina cessano di appartenere temporaneamente alle relative amministrazioni». Evidentemente non è possibile che l'articolo voglia dire: i consiglieri scelti fra i funzionari delle ferrovie continuano ad adempire alle loro mansioni ordinarie d'ufficio, perchè verrebbero ad essere nello stesso tempo amministratori deliberanti e agenti subordinati dell'amministrazione.

Evidentemente qui si deve voler dire semplicemente che essi continuano nel loro ufficio cioè continuano a rimanere funzionari dell'Amministrazione ferroviaria per tutti gli effetti legali di stipendio, anzianità, pensione, e, sia pure, continuano a rimanere nei ruoli e non sono sostituiti. Ma non già continuano, ad esempio, nella carica di vice direttore o di ispettore capo, o di capo compartimento e ricevono ordini in tali qualità.

Ciò va spiegato nel regolamento, affinché non si venga all'assurdo che un consigliere possa farsi votare dai colleghi del Consiglio magari la gratificazione o la promozione a scelta, e giudicare disciplinatamente i colleghi o i superiori in grado, o deliberare sulle proposte del suo ufficio. Vi sono incompatibilità così assolute ed evidenti in tali ipotesi, che certamente il Senato non può aver voluto ammettere e che la Camera non potrebbe lasciar passare.

Raccomando quindi al ministro di studiare nel regolamento una formula che elimini il pericolo di una interpretazione, forse letterale, ma certo assurda e contraria alle intenzioni del legislatore. Se il tempo non ci concede ora di far più chiara la formula, possono bene chiarirla le nostre dichiarazioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Comincerò dal rispondere all'osservazione dell'onorevole Daneo. La questione che egli propone è questione di regolamento interno.

DANEO, *relatore*. Perfettamente.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Col regolamento interno si vedrà se e fino a qual punto vi sia costata incompatibilità, e dove essa vi sia sarà riconosciuta. Ma non può escludersi *a priori* che i funzionari della ferrovia, chiamati a far parte del Consiglio d'amministrazione, possano contemporaneamente continuare ad attendere all'ufficio a cui erano preposti.

In quanto alla richiesta venutami dall'onorevole Cavagnari, l'articolo 85 dice che nella prima seduta successiva alla pubblicazione della presente legge, i due rami del Parlamento procederanno rispettivamente alla nomina dei membri della Commissione di vigilanza. Ora tosto che questo disegno di legge sia divenuto legge e pubblicato, se la Camera non avrà preso le sue vacanze, potrà, (da parte mia non ho difficoltà), provvedere alla nomina della Commissione di vigilanza.

CAVAGNARI. Non è questa la mia domanda, onorevole ministro.

PRESIDENTE. Onorevole relatore?

DANEO, *relatore*. Il regolamento interno o no, poco importa, dovrà provvedere dunque ad eliminare l'inconveniente e la Commissione si appaga della dichiarazione del ministro.

Però osservo al ministro, che la vede già certamente, anche senza esaminare a fondo la cosa, quale grande differenza vi sia tra il Consiglio presente, o meglio Comitato di collaboratori, semplicemente consultivo, e il futuro Consiglio, ente superiore e deliberante, e come la funzione deliberativa e superiore si trovi in assoluta incompatibilità con la dipendenza del funzionario non solo dal Consiglio deliberante, ma dai superiori d'Ufficio.

Dunque in quanto questa incompatibilità esista, ed esiste evidentemente, essa sarà eliminata nel regolamento chiarendosi bene che il consigliere non rimane in condizioni di dipendenza burocratica e la Commissione si affida all'acutezza del ministro; ci basta la sua promessa di provvedere a questo stato di cose nel compilare i regolamenti. Non occorrono altre spiegazioni.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 5.

(È approvato).